

## **La Svizzera e la Danimarca firmano la riveduta Convenzione di doppia imposizione**

**Berna, 21.08.2009 - In data odierna la Svizzera e la Danimarca hanno firmato a Copenhagen il Protocollo che modifica la convenzione intesa a evitare i casi di doppia imposizione (CDI) in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza. Il Protocollo contiene anche una disposizione concernente lo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE negoziato in base ai parametri decisi dal Consiglio federale.**

In seguito alla decisione del 13 marzo del 2009 del Consiglio federale, la Danimarca è il primo Stato con il quale la Svizzera ha firmato una CDI contenente la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Per non figurare più sulla cosiddetta "lista grigia", allestita dal Segretariato dell'OCSE per gli Stati del G-20, devono essere firmate dodici Convenzioni contenenti gli standard dell'OCSE.

Sinora, nel quadro delle CDI, la Svizzera ha negoziato con tredici Stati una clausola di assistenza amministrativa estesa ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Sono già state parafate - ma non firmate - le CDI con la clausola di assistenza amministrativa estesa anche con Lussemburgo, Norvegia, Francia, Messico, Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Austria, Gran Bretagna, Austria, Finlandia e Qatar. Il Consiglio federale ha dato il via libera per la firma delle CDI con Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Francia, Messico e Gran Bretagna. Le altre CDI parafate saranno prossimamente sottoposte al Consiglio federale per l'approvazione e per la firma.

Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa, in occasione dei negoziati con la Danimarca sono pure stati modificati altri punti della CDI. Nell'attuale CDI il diritto d'imposizione dei dividendi spetta esclusivamente allo Stato di residenza. Lo Stato della fonte non ha alcun diritto di prelevare imposte sui dividendi (vale il cosiddetto tasso zero). Nella CDI riveduta, il tasso zero si applica ancora soltanto ai dividendi a partire da una partecipazione al capitale superiore al 10 per cento e ai dividendi versati agli istituti di previdenza del 1°, 2° e 3° pilastro. Per tutti gli altri dividendi, il rispettivo Stato della fonte ha un diritto d'imposizione massimo del 15 per cento. Inoltre, la regolamentazione concernente le pensioni della previdenza privata è stata riveduta. Mentre in base alla vigente CDI queste pensioni sono imponibili unicamente nello Stato di residenza, con la nuova Convenzione il diritto d'imposizione spetterà primariamente allo Stato della fonte. La deducibilità fiscale dei contributi alla previdenza nell'altro Stato contraente (in Svizzera i pilastri 1, 2 e 3a) è ora disciplinata espressamente. Inoltre, la riveduta CDI prevede pure una clausola arbitrale.

Sia i Cantoni sia le associazioni economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del protocollo di modifica con la Danimarca. Il prossimo mese di novembre il DFF presenterà un messaggio alle Camere federali nel quale sottoporrà anche la questione del referendum facoltativo.

### **Dalla parafatura all'entrata in vigore**

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in

merito all'autorizzazione a firmare. Successivamente il DFF elabora un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione delle CDI. La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto, Analogamente al disciplinamento concordato nella Convenzione, le disposizioni della CDI vengono applicate di regola a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento

Fonte: Dipartimento Federale delle Finanze